

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo 23077, ruolo 44899, notificato il 21.11.2002, [redacted] conveniva in giudizio [redacted] e esponendo quanto segue.

Quest'ultimo, attore sostanziale, aveva ottenuto decreto ingiuntivo per la somma complessiva di euro [redacted] oltre ad accessori in quanto fra il [redacted] ed il [redacted] era intervenuta una scrittura privata in data 1.1.1994 con la quale il primo prometteva di vendere al secondo un appartamento in [redacted] per il prezzo di lire [redacted], di cui lire [redacted] versati contestualmente e lire [redacted] mediante accollo di mutuo.

Successivamente, nel dicembre 1994, le parti (doc 2 del DI) dichiaravano risolto l'accordo ed il [redacted] avrebbe dovuto restituire l'importo di lire [redacted] oltre ad interessi del 10% annuo, con decorrenza dicembre 1995.

Alla somma capitale di euro [redacted] quindi, andavano sommati gli interessi nella misura di euro [redacted], pertanto, il [redacted] veniva ingiunto di pagare la somma complessiva di cui sopra.

Il [redacted] si opponeva assumendo di essere lui creditore dell'opposto in virtù di attività professionale svolta per quello, tanto era vero che il [redacted] a gli aveva ceduto a titolo di onorari due titoli bancari e cioè un certificato di deposito della Banca [redacted] per lire

██████████ (doc 2) nonché un assegno circolare di lire ██████████ (doc 3). All'esito di ciò, in data 1.1.1994, veniva stipulato il menzionato compromesso di vendita di un appartamento del ██████████ con apparente contestuale versamento da parte del ██████████ del prezzo di lire ██████████

In ogni caso, l'opponente eccepiva la prescrizione quinquennale degli interessi.

In via riconvenzionale chiedeva la "ripetizione di indebito al pagamento della somma di lire ██████████ con interessi e rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valore essendo stato l'opposto l'unico accipens di tale somma di cui alla scrittura 11.12.1994".

L'opposto si costituiva in giudizio e contestava tutto quanto dedotto dall'opponente.

In particolare faceva notare che era il ██████████ debitore del ██████████ anche tenuto conto del fatto che l'opponente, in altro procedimento aveva ammesso di avere avuto a disposizione locali del ██████████ per la sua attività di avvocato e di non avere mai corrisposto alcunché.

In relazione alla eccezione di prescrizione degli interessi, nella memoria istruttoria ex art 184 CPC, l'opposto faceva rilavare che gli interessi maturavano dal 31.12.1995 ed il ██████████ con raccomandata 30.10.2000 (doc 3 di parte oposta) aveva chiesto il pagamento di capitale ed interessi, con conseguente interruzione della prescrizione.

All'udienza in data 2.10.2003, fissata per la comparizione personale delle parti ex art 183 CPC, nessuna delle stesse compariva personalmente e comunque non si addiveniva ad alcun atto di conciliazione.

Concessi i termini per le deduzioni istruttorie, l'attore ed il convenuto insistevano nelle proprie richieste .

Il giudice non ammetteva le stesse come da ordinanza 25.2.2004 con la quale veniva anche concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Contestualmente il giudice rinviava all'udienza per le conclusioni che le parti precisavano come sopra riportato. Il giudice assumeva la causa in decisione nel rispetto dei termini di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande dell'opponente sono infondate e non meritano accoglimento.

Emerge dagli atti di causa che fra il [REDACTED] ed il [REDACTED] era intervenuta la scrittura privata in data 1.1.1994 con la quale il primo prometteva di vendere al secondo un appartamento in [REDACTED] per il prezzo di lire [REDACTED] di cui lire [REDACTED] versati contestualmente e lire [REDACTED] mediante accollo di mutuo (doc 1 del DI).

Successivamente, nel dicembre 1994 le parti (doc 2 del DI e doc 4 di parte opponente) dichiaravano risolto l'accordo ed il [REDACTED] avrebbe

dovuto restituire l'importo di lire [redacted] oltre ad interessi del 10% annuo, con decorrenza dicembre 1995.

Sulla base di tali documenti, dunque, il [redacted] otteneva legittimamente il decreto ingiuntivo opposto, comprensivo degli interessi legali pattuiti, che quindi deve essere confermato.

In proposito, si considera che deve essere respinta la domanda dell'opponente relativa alla prescrizione quinquennale degli interessi, in quanto i frutti maturavano dal 31.12.1995 ed il [redacted] con raccomandata 30.10.2000 (doc 3 di parte opposta) aveva chiesto il pagamento di capitale ed interessi, con conseguente interruzione della prescrizione.

Viceversa non ha pregio la domanda riconvenzionale dell'opponente, convenuto sostanziale, il quale chiede la "ripetizione di indebito al pagamento della somma di lire [redacted] con interessi e rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valore essendo stato l'opposto l'unico accipens di tale somma di cui alla scrittura 11.12.1994". Infatti, agli atti risulta unicamente la fotocopia di un assegno per lire [redacted] all'ordine di [redacted] con dichiarazione senza data nella quale il [redacted] "autorizza l'avvocato [redacted] ad incassare l'assegno di cui in calce, quale compenso per l'attività ... legale svolte in vari anni in favore della [redacted]".

Orbene, tale dichiarazione dimostra unicamente che il [redacted] beneficiò di tale somma e non già che il [redacted] ne era debitore: si consideri che

u

sul punto il [REDACTED] nulla ha dedotto nemmeno in memoria ex articolo 184 CPC.

Ne consegue che le domande riconvenzionali dell'opponente devono essere respinte.

Attesa la conclusione della causa, per il principio di soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico dell'opponente e vanno liquidate come da dispositivo.

Ai sensi di legge la sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.

PQM

il giudice, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di cui sopra, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

conferma il decreto ingiuntivo opposto;

respinge le domande riconvenzionali dell'opponente;

condanna l'opponente a rimborsare a controparte le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro [REDACTED], di cui euro [REDACTED] per onorari, euro [REDACTED] per diritti ed i rimanenti per spese, oltre accessori come per legge;

con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Milano il 29-7-05

Il Giudice

